



Comune di SAN SPERATE

AREA 1 – Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Spettacolo

Provincia Sud Sardegna – via Sassari, 12 – 09026 San Sperate

Centralino +39 070 96040 299 | C.F./P. IVA: 01423040920

www.sansperate.net | protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

REGOLAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____

Art. 1 - OGGETTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente regolamento disciplina in conformità alle leggi statali e regionali il funzionamento e l'organizzazione del nido d'infanzia comunale.

La normativa di riferimento in materia è quella di seguito indicata:

- la L. 328/2000 – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la L.R. n° 23/2005 “Sistema integrato dei servizi alla Persona. Abrogazione della legge regionale n° 4 del 1998. Riordino delle funzioni socio assistenziali e ss.mm.ii”;
- il Regolamento di attuazione dell'art. 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 “Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione”, approvato con D.P.G.R. 22.07.2008 n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 62/24 del 14.11.2008 “Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia. Approvazione definitiva”.

Art.2 - FINALITA' E OBIETTIVI

Il nido di infanzia comunale è un servizio socio-educativo di interesse pubblico rivolto a tutti i bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, che offre percorsi di socializzazione e garantisce il loro benessere psico-fisico e che attraverso esperienze significative, concorre alla funzione educativa della famiglia.

Il Servizio è finalizzato a:

- Promuovere lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali dei bambini nel rispetto della loro identità personale, culturale e religiosa.
- Favorire un armonico ed equilibrato sviluppo psicofisico ed affettivo del bambino e la sua socializzazione;
- Sostenere le famiglie nella cura dei loro figli e nelle scelte educative;
- Garantire una struttura aperta all'ambiente svolgendo nell'ambito della comunità un'azione di consulenza, sostegno educativo e formazione permanente sulle problematiche della prima infanzia;
- Promuovere la continuità educativa raccordandosi in particolare con la scuola materna;
- Contribuire alla prevenzione delle situazioni di svantaggio fisiche, psichiche e sociali.

ART. 3 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Sono destinatari del servizio i minori di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. Potranno presentare domanda anche i bambini che alla data del termine per la presentazione della domanda non abbiano ancora compiuto 3 mesi d'età.

Hanno diritto all'ammissione i cittadini europei, extracomunitari residenti e domiciliati nel territorio comunale, gli apolidi ed i rifugiati residenti, i cittadini stranieri e tutti coloro individuati come destinatari ad accedere ai servizi socio-assistenziali ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2005, nel rispetto delle normative statali ed europee vigenti.

Possono accedere al nido anche i bambini non residenti in adozione o in affido familiare, purché la famiglia accogliente sia residente a San Sperate.

Fermo restando la precedenza per i cittadini residenti nel Comune di San Sperate, qualora vi siano posti disponibili saranno ammessi anche bambini residenti in altri comuni. In questo caso il costo del servizio sarà interamente a carico degli utenti o dei Comuni di residenza che decideranno di farsene carico.

E' favorito l'inserimento dei disabili o degli appartenenti a famiglie in disagiate condizioni socio-economiche, seguite dai servizi sociali territoriali.

L'Asilo nido è aperto a tutti i bambini di età compresa da tre mesi a tre anni, senza alcuna discriminazione nel rispetto dell'identità individuale, culturale, favorendo l'inserimento di bambini che presentano svantaggi psico-fisici e sociali, in un contesto di pari opportunità e di sviluppo.

I bambini disabili o di disagio/svantaggio socio-culturale hanno garantite pari opportunità di accesso e di frequenza attraverso un sistema di azioni positive finalizzate all'integrazione scolastica e sociale.

Le bambine e i bambini che frequentano il Nido sono inseriti nelle sezioni dei piccoli, medi e dei grandi in relazione all'età.

Nella composizione dei gruppi relativi alle diverse tipologie dei servizi per la prima infanzia sono assicurati i rapporti minimi stabiliti dal regolamento di attuazione previsto dall'art. 43 della L.R. 23/2005 (delibera n° 28/11 del 19.06.2009 – Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia).

ART. 4 - AMMISSIONI -

L'ammissione ai servizi per l'infanzia è subordinata alla presentazione della domanda e della documentazione richiesta. L'accesso al servizio è definito annualmente da apposita graduatoria, predisposta secondo le priorità stabilite all'art. 5 del presente Regolamento.

1. Le domande di iscrizione devono essere presentate all'Ufficio Servizi Sociali, secondo i tempi e le modalità indicate nel Bando che sarà pubblicato annualmente all'Albo Comunale dal Responsabile del Servizio. Del bando verrà data informazione ai cittadini attraverso pubblicazione sul sito Istituzionale del Comune.

2. Nel bando sono indicati i periodi di iscrizione, le modalità di reperimento della modulistica, le condizioni, i criteri e i tempi del procedimento di ammissione, tempi e modalità di presentazione delle domande.

3. Ogni bambino, all'atto dell'ammissione nell'Asilo Nido, deve essere munito delle certificazioni mediche previste dalle norme vigenti al momento.

4. L'ammissione alla frequenza è subordinata, inoltre, al pagamento anticipato della retta mensile che deve aver luogo entro e non oltre i primi 5 giorni di ciascun mese.

5. Il mancato versamento della retta, salvo i casi indicati al successivo art. 7, determina l'esclusione dalla frequenza del bambino all'Asilo Nido.

6. Le ammissioni verranno disposte dall'Ufficio Servizi Sociali sulla base di apposita graduatoria, formulata ai sensi dell'art. 5.

7. I bambini che già frequentano il Nido hanno il diritto a conservare il proprio posto fino al compimento dei tre anni e comunque fino alla conclusione dell'anno educativo.

8. Su richiesta dei genitori, dietro apposita certificazione rilasciata dal competente servizio ASL territoriale, è garantita la frequenza al servizio dei bambini disabili, per un ulteriore anno educativo e oltre il limite di età consentito

ART. 5 PRIORITA' E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA:

L'accoglimento all'Asilo Nido è rivolto a tutti i bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni. Qualora nel corso dell'anno si presentino casi di particolare disagio socio-ambientale o situazioni a "rischio" per le quali l'inserimento al Nido rappresenta parte essenziale di uno specifico progetto d'aiuto alle famiglie, l'ammissione al servizio potrà avvenire d'ufficio, prescindendo dalla graduatoria, con valutazione da parte dell'Assistente Sociale dell'Ente circa la determinazione dell'eventuale compartecipazione economica da applicare.

Nel caso vi siano domande in sovrannumero rispetto ai posti disponibili per l'annualità, i bambini sono ammessi secondo graduatoria stilata sulla base dei seguenti criteri di priorità e con i seguenti punteggi:

CRITERI FAMILIARI

- Bambino con disabilità certificata 15 punti
- Bambino orfano di entrambi i genitori 12 punti
- Bambino appartenente a famiglia monoparentale in cui il genitore si trovi in una delle seguenti condizioni a titolo esemplificativo: vedovo, recluso o in situazione comunitaria, in lungodegenza ospedaliera, ecc., assenza dell'altro genitore da un punto di vista economico ed affettivo. Queste condizioni devono essere documentate anche con specifiche relazioni del tribunale o dei Servizi Sociali 10 punti.
- Bambini facenti parte di un nucleo familiare in cui un componente abbia una disabilità certificata superiore al 65% PUNTI 8
- 5) Bambini appartenenti a nuclei familiari in cui vi siano più minori da 0 a 6 anni PUNTI max. 3 - Per ogni figlio da 0 a 6 anni PUNTI 0,2

CRITERI LAVORATIVI

- PADRE FULL TIME (30 ore settimanali ed oltre) a T.I 5 PUNTI
- MADRE FULLTIME (30 ore settimanali ed oltre) a T.I. 5 PUNTI
- PADRE FULL TIME (30 ore settimanali ed oltre) a T.D. 2 PUNTI
- MADRE FULL TIME (30 ore settimanali ed oltre) a T.D. 2 PUNTI
- PADRE PART TIME (sotto 30 ore settimanali) a T.I. 3 PUNTI
- MADRE PART TIME (sotto 30 ore settimanali) a T.I. 3 PUNTI
- PADRE PART TIME (sotto 30 ore settimanali) a T.D. 1 PUNTO
- MADRE PART TIME (sotto 30 ore settimanali) a T.D. 1 PUNTO

A parità di punteggio verrà data precedenza nell'ordine: all'alunno con disabilità, bambino orfano di entrambi i genitori, bambino appartenente a famiglia monoparentale (secondo quanto definito precedentemente), bambino i cui genitori sono entrambi lavoratori, età anagrafica decrescente.

Fermo restando la precedenza per i cittadini residenti nel Comune di San Sperate, qualora vi siano posti disponibili saranno ammessi anche bambini residenti in altri comuni. In questo

caso il costo del servizio sarà interamente a carico degli utenti o dei Comuni di residenza che decideranno di farsene carico.

Esaurita la graduatoria, si procederà alla formulazione di nuova graduatoria sulla base degli stessi criteri indicati precedentemente, includendo tutte le domande pervenute entro la data stabilita.

ART. 6 - PARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI -

1. Gli utenti dell'asilo nido partecipano economicamente alle spese di gestione del servizio. La retta mensile deve essere corrisposta entro e non oltre i primi 5 giorni di ciascun mese ed è determinata secondo i criteri stabiliti da apposita Delibera della Giunta Comunale. La retta è commisurata al valore dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni), calcolato ai sensi della normativa vigente. Tutti gli ammessi al servizio dovranno presentare entro il mese di Agosto di ogni anno l'attestazione ISEE in corso di validità al fine di poter determinare la retta da corrispondere e le eventuali agevolazioni. La mancata presentazione entro il termine stabilito comporta l'applicazione della retta massima senza successivi conguagli e l'applicazione delle agevolazioni tariffarie dal mese successivo alla consegna dell'attestazione ISEE.

2. Sul contenuto della certificazione ISEE verranno effettuati controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto dell'autocertificazione il dichiarante decade dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace con recupero delle somme non corrisposte, ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

3. I genitori dei bambini ammessi alla frequenza a partire dal 15 del mese, dovranno corrispondere il 50% della retta

4. Per l'iscrizione di più componenti dello stesso nucleo familiare verrà applicata una riduzione del 14%.

5. la percentuale di compartecipazione al costo della retta viene determinata in relazione alla situazione economica del nucleo familiare, con i parametri sotto riportati:

Sulla base di n.6 fasce di reddito determinate annualmente dalla Giunta Comunale, nel rispetto del presente Regolamento e degli equilibri di bilancio.

ART. 7 – RINUNCE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO–

In caso di rinuncia al servizio, le famiglie sono tenute a presentare all'Ufficio Servizi Sociali, apposita dichiarazione di rinuncia, entro il 15° giorno del mese precedente a quello in cui intendono interrompere la frequenza. L'obbligo alla contribuzione decadrà dal primo giorno del mese successivo alla rinuncia.

Sono previsti, inoltre, i seguenti casi di sospensione del servizio, a seguito di provvedimento emesso dal Servizio Sociale, previa informazione alla Ditta concessionaria del Servizio di nido e successiva notifica agli interessati:

a) qualora il bambino non abbia frequentato l'asilo nido per due mesi consecutivi, salvo presentazione di certificazione medica attestante gravi motivi di salute.

b) qualora il bambino non abbia frequentato l'asilo nido per due mesi consecutivi, salvo dichiarazione di assenza per gravi motivi familiari comunicati per iscritto al Responsabile del

settore. Qualora l'assenza per gravi motivi familiari dovesse superare i due mesi, il Dirigente del settore, sentita la famiglia, potrà disporre le dimissioni;

c) in caso di mancato pagamento della retta di frequenza per due mesi, anche non consecutivi nel corso dell'anno;

d) quando, all'inizio dell'anno educativo, non risultino totalmente pagate le rette del precedente anno formativo comprendenti servizio asilo nido.

ART. 8 – MALATTIA –

In caso di assenza per malattia, la riammissione del bambino è subordinata alla presentazione di idoneo certificato medico.

L'assenza del bambino per malattia non comporta nessuna riduzione sulla retta mensile.

ART. 9 - DURATA SERVIZIO –

L'Asilo Nido resta aperto tutto l'anno ad esclusione del mese di Agosto.

L'orario giornaliero, è stabilito dalle ore 7,30 alle ore 16, ed è articolato in cinque giornate lavorative – dal Lunedì al Venerdì -.

Negli orari di uscita previsti, i bambini potranno essere affidati esclusivamente ai genitori o a persone da essi delegate per iscritto, al momento dell'inserimento. Ogni modifica deve essere preventivamente comunicata per iscritto. La persona autorizzata dovrà essere presentata dal genitore al personale educativo. Nel caso di affidamento giudiziale del bambino ad un solo genitore o ad altra persona, dovrà essere esibito il provvedimento di affidamento da parte del Tribunale.

ART. 10 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune di San Sperate eroga il servizio di Asilo Nido mediante affidamento in concessione del servizio, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, ad un gestore esterno il quale dovrà curare ogni compito od attività finalizzata ad offrire un efficiente servizio agli utenti. La responsabilità gestionale, organizzativa e amministrativa della struttura e del personale è attribuita, pertanto, al concessionario del servizio.

ART. 11 - PERSONALE –

L'Asilo Nido deve essere dotato di personale qualificato e numericamente sufficiente, in possesso dei requisiti indispensabili ad assicurare l'attività educativa e l'assistenza igienico-sanitaria. Nell'Asilo Nido operano: il coordinatore, il personale educativo e il personale addetto ai servizi generali.

A ciascun Asilo Nido viene assegnato personale educativo tale da assicurare un adeguato rapporto educatore-bambino che, secondo l'attuale normativa regionale vigente (Deliberazione n.28/11 del 19.06.2009) è così determinato al fine di assicurare i seguenti rapporti minimi:

- n. 1 educatore ogni 5 bambini di età compresa fra i tre e i dodici mesi, elevabile a 6, nel caso siano presenti in prevalenza, bambini di età superiore agli otto mesi;
- n. 1 educatore ogni 8 bambini di età compresa fra i dodici e i ventiquattro mesi;
- n. 1 educatore ogni 10 bambini di età compresa fra i ventiquattro e i trentasei mesi.

In presenza di minori con disabilità il rapporto numerico deve essere valutato di volta in volta a seconda dei bisogni del bambino e concordato con i servizi competenti dell'Azienda Sanitaria Locale.

L'Ente gestore può stabilire la riduzione del numero di iscritti nella sezione interessata o in alternativa la presenza di un educatore di aiuto alla sezione con un orario di servizio correlato alle esigenze del bambino.

Il rapporto educatore-bambino sarà sempre garantito, ricorrendo alla sostituzione del personale assente.

Qualifiche:

Il Coordinatore del nido viene scelto nell'ambito del personale educativo, in possesso o del diploma di laurea in pedagogia oppure del diploma di educatore professionale o di assistente sociale, o di uno dei seguenti diplomi quinquennali di scuola superiore:

- laurea triennale in scienze dell'educazione o in scienze della formazione;
- diploma di maturità rilasciata dal liceo socio-psico-pedagogico e diploma di maturità magistrale;
- diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantili; – diploma di dirigente di comunità;
- i titoli riconosciuti equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge;

In via transitoria possono altresì essere nominati Coordinatori del nido gli operatori con almeno tre anni di anzianità, che abbiano conseguito uno dei seguenti titoli di specializzazione successivi al triennio di scuola media inferiore:

- Maestra d'asilo;
- Vigilatrice d'infanzia;
- Puericultrice.

Compiti:

Il coordinatore:

Il coordinamento è affidato ad un pedagogo a cui sono assegnate le seguenti funzioni:

- Cura i rapporti con l'ente gestore;
- Cura l'organizzazione generale del servizio;
- Coordina l'attività degli educatori;
- Avvalendosi del gruppo di consulenza specialistica e con il concorso degli altri educatori, programma l'attività educativa, le ipotesi pedagogiche e gli strumenti di verifica da adottare;
- D'intesa con il gruppo di consulenza specialistica attua, insieme agli altri operatori, l'attività di sperimentazione, documentandola e verificandola;
- Garantisce la continuità dei momenti di formazione professionale degli operatori organizzando con gli stessi i programmi di aggiornamento, individuando tematiche di approfondimento rispondenti alle necessità di servizio;
- Programma incontri informativi-formativi per i genitori;
- Cura i rapporti con le altre istituzioni educative, in particolare con la Scuola Materna;
- Presenta al Comitato di gestione una relazione sull'andamento generale del servizio e, in particolare, sull'attività didattico-educativa a cadenza trimestrale;
- Collabora per i casi seguiti dal servizio sociale comunale al fine di condividere ed integrare il progetto educativo dei minori.

L'educatore:

- Promuove e cura il normale sviluppo psico-fisico e, in costante collaborazione con la famiglia, il primo processo formativo e l'attività educativa del gruppo di bambini affidatogli, collaborando alla formulazione del piano di lavoro educativo e alla compilazione delle schede osservative dei bambini avvalendosi di ogni necessaria consulenza dello psicologo e del pediatra;
- Tiene ogni necessario contatto con la famiglia del bambino, curando ogni utile e reciproca informazione ai fini della continuità del processo formativo ed educativo del minore;
- Presta continuo servizio al gruppo di bambini affidatogli, curandone l'incolumità, l'igiene personale, l'alimentazione e quanto altro occorra al loro ottimale sviluppo psico-fisico;
- Collabora con il coordinatore pedagoga nella programmazione delle attività didattiche ed educative;
- Collabora con i servizi e le famiglie per l'inserimento e l'assistenza dei bambini con problemi disabili.

Gli operatori addetti ai servizi generali garantiscono:

- La preparazione dei pasti dei bambini e del personale;
- L'assolvimento delle funzioni di pulizia generale degli ambienti;
- Il servizio di lavanderia e guardaroba;
- Il servizio di custodia.

Secondo l'attuale normativa vigente, il fabbisogno degli addetti ai servizi generali non può essere inferiore a due operatori ogni 20 bambini.

ART. 12 – INFORMAZIONE E TUTELA DELLA RISERVATEZZA-

1. L'Amministrazione garantisce l'informazione e pubblicizzazione delle regole di accesso, delle caratteristiche e finalità dei servizi per la prima infanzia e del progetto ludico-educativo.
2. Garantisce, ai sensi della normativa vigente in materia, il rispetto e la riservatezza dei dati personali.

ART. 13– PROPOSTE E RECLAMI

I genitori delle bambine e dei bambini iscritti ai servizi per la prima infanzia possono indirizzare all'Amministrazione reclami, proposte e osservazioni critiche redatti in forma scritta. Il Responsabile del Settore competente si impegna a rispondere ai reclami entro i termini previsti per legge.

ART. 14 – RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare alla L.R. 23 dicembre 2005, n° 23, e al Piano Socio-Assistenziale regionale vigente.

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello dell'esecutività della delibera di approvazione e sostituisce interamente i dispositivi precedenti.